

**COMMISSIONI RIUNITE**  
**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)**  
**e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325)

**PROPOSTE EMENDATIVE 1.124, 1.125,  
4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144,  
15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 E 40.016 DEL  
GOVERNO**

*5 febbraio 2020*

ART. 1.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019 - 2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

*5-ter.* Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, 13 dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale ed un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*5-quater.* Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fino al 31 ottobre 2020. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*A. 124 %*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a introdurre misure in materia di personale e di organizzazione relative al Ministero della giustizia, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il proposto inserimento del comma 5-*bis* è prorogata al 30 giugno 2021 la vigenza della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario area funzionale II, fascia economica F2, approvata con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione in data 14.11.2017 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 87 del 14.11.2017). L'articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017 siano utilizzabili fino al 30 settembre 2020. La legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), all'articolo 1, comma 362, lett. b), aveva previsto la proroga della durata delle graduatorie approvate nell'anno 2017, estendendone la vigenza fino al 31 marzo 2021; la norma contenuta nella legge di bilancio 2020, invece, ha ridotto sensibilmente la vigenza delle medesime graduatorie determinando di fatto una riduzione della capacità assunzionale del Ministero della giustizia per assunzioni che, peraltro, sono state già approvate e finanziate da diverse disposizioni normative per il triennio 2019-2021. In particolare, con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio 2019 (l. 145/2018), il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, è stato autorizzato ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, circa 3.000 unità di personale di Area II così ripartite:

- a. 903 unità di Area II, per l'anno 2019;
- b. 1.000 unità di Area III per il 2020;
- c. 1.000 unità di Area II per il 2021.

Il comma 307 dell'articolo 1 ha previsto anche le modalità di assunzione delle risorse di personale in questione, modalità tra le quali figura lo scorrimento dalle vigenti graduatorie - in particolare quella degli idonei del concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.

Il c.d. "decreto quota 100" (d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 26/2019) ha previsto per il Ministero della Giustizia l'utilizzo anticipato di parte delle capacità assunzionali derivanti dal *turn over*, così da procedere al reclutamento di 1.300 unità di personale giudiziario, di cui 300 unità di area III e 1000 unità di area II, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. La c.d. "legge Genova" (d.l. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. 130/2018) ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale (ivi incluso, quindi, personale appartenente all'area II), anche mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. Le ulteriori capacità assunzionali del Ministero della giustizia per il triennio 2019-2021 hanno trovato autorizzazione nel d.P.C.M. 20 giugno 2019, laddove si è prevista l'assunzione, anche mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario, per l'anno 2019 e per i due anni successivi, di oltre 4.000 risorse di personale. In attuazione delle norme esaminate, in data 13 giugno 2019 il Ministro della giustizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, il decreto di approvazione dei fabbisogni assunzionali per il triennio 2019-2021. Detto decreto ha previsto l'assunzione di personale del profilo di Assistente giudiziario mediante scorrimento dalla graduatoria in corso di vigenza anche per l'anno 2021, alla luce della stima delle cessazioni previste nei prossimi anni.

1.124 %

A fronte di tale contesto, l'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019, come detto, ha previsto che le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili sino al 30 settembre 2020. Viene dunque ridotto il lasso temporale di utilizzabilità delle graduatorie relative ai concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare la graduatoria sopra citata. Con la proposta emendativa in esame si intende dunque introdurre un necessario correttivo alla predetta disposizione che, in contrasto con la stessa finalità generale della norma, ha accorciato i termini di utilizzabilità delle vigenti graduatorie dell'amministrazione della giustizia. Si propone a tal fine che le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019 - 2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021, così recuperando pienamente le facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Con l'inserimento del comma 5-ter si intende rispondere all'esigenza e alla necessità di garantire il più efficace funzionamento del Ministero della salute, definito "organo centrale" del Servizio Sanitario Nazionale, preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario, con l'intento di adeguare la propria struttura e di efficientarne l'organizzazione in maniera più flessibile al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021. A tal fine, il Ministero è autorizzato ad avviare un reclutamento straordinario, attraverso appositi concorsi pubblici, banditi dal Ministero stesso:

- a) di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all'Area III (posizione economica F1). A tale reclutamento, considerata l'attuale situazione degli organici del Ministero della salute, che al contempo sono saturi ma non sufficienti all'assolvimento dei progressivi compiti istituzionali ad esso attribuiti, fa fronte un corrispondente incremento della dotazione organica, finanziato con risorse proprie del Ministero; sul punto si precisa che ai nuovi e maggiori compiti che il Ministero della salute è chiamato ad assolvere non può farsi fronte con il contingente di personale previsto dal DL n. 22 del 2019, c.d decreto Brexit che all'art. 17 ne prevede l'utilizzo in via esclusiva per i compiti di controllo degli Uffici periferici del Ministero della salute, conseguenti all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
- b) di tredici dirigenti di livello non generale di cui di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari. Anche in questo caso, è previsto un corrispondente aumento della dotazione organica della dirigenza di livello non generale, finanziato con risorse proprie del Ministero. Al riguardo, si rammenta che il nuovo status giuridico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, accorpata nella qualifica unica a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede un ingresso nei ruoli dell'Amministrazione in qualità di dirigente sanitario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) e la possibilità, in base a quanto previsto anche dal decreto interministeriale 9 agosto 2019, di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa, individuati nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di livello non generale del Ministero. Inoltre, è utile segnalare che dei 111 posti da dirigente di livello non generale previsti dalla vigente dotazione organica del Ministero della salute, allo stato ne risultano coperti, o in via di copertura in esito a procedure già bandite, ben 110 posti, pertanto, si rende necessaria la misura normativa in esame, in quanto finalizzata ad incrementare l'aliquota di personale dirigenziale in misura sufficiente ad assolvere i più ampi compiti assegnati al Ministero della salute.

L'intervento normativo si rende necessario in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo, il Ministero della salute ha registrato, nonostante un progressivo aumento delle proprie competenze, un significativo depauperamento in termini di risorse



umane, che le previsioni di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno solo parzialmente recuperato. Già in occasione della ricognizione attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in data 9 agosto 2018, il Ministero della salute con comunicazione del 31 agosto 2018 aveva avuto occasione di rappresentare, in sede di formalizzazione del documento di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, un rilevante scostamento tra le dotazioni organiche vigenti e le effettive necessità delle strutture centrali e periferiche per l'assolvimento dei compiti istituzionali ordinari, comunicando, al netto dell'aumento di organico autofinanziato, una ulteriore carenza di almeno 300 unità di personale di varie qualifiche.

Per quanto riguarda il personale dirigenziale di livello non generale, la situazione del Ministero della salute, al 1° gennaio 2020, presenta una copertura di 110 posizioni funzionali sulle 111 previste (d.P.C.M. n. 59/2014). Relativamente al personale non dirigenziale, le 67 unità tecnico sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legge n. 22/2019 sono in corso di reclutamento (subordinatamente all'effettiva attuazione della c.d. *Brexit*) e, in ogni caso, si tratta di professionalità specifiche destinate integralmente alle articolazioni territoriali del Ministero. Inoltre, le dotazioni vigenti, come incrementate dalla legge n. 145 del 2018, verranno coperte all'esito delle programmate procedure concorsuali in via di attivazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica o, direttamente, da parte del Ministero della salute.

Gli impegni assunti dal Governo con la sottoscrizione del Patto per la salute 2019-2021 rendono indispensabile l'adeguamento degli assetti organizzativi previsto dalla disposizione proposta, quantificato rispetto ai fabbisogni essenziali e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero. Ad integrazione di quanto sopra rappresentato e al fine di illustrare la necessità e l'urgenza della richiamata modifica organizzativa e contestuale incremento delle unità di personale, dirigenziali e non, si rappresenta che il Ministero della salute è chiamato, tra l'altro, a porre in essere tempestivamente tutti gli adempimenti statali connessi alla realizzazione del Patto della salute 2019-2021, sottoscritto tra Governo e Regioni il 18 dicembre 2019, che costituisce un vero e proprio programma di interventi, i cui contenuti principali sono riassumibili come segue:

- a) lea. Governo e Regioni si sono impegnati a completare il percorso di attuazione del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante i c.d. "Nuovi Lea", con l'approvazione del decreto che fissa le tariffe per consentire l'entrata in vigore dei relativi nomenclatori;
- b) nuovo strumento di misurazione della qualità delle cure. Dal 2020, dovrà essere effettuata una nuova valutazione annuale sulla qualità, appropriatezza ed efficienza dei servizi sanitari regionali.
- c) nuovi criteri per fine commissariamenti. Governo e Regioni si sono impegnati, entro 180 giorni dall'adozione del Patto, a riesaminare la procedura di nomina dei Commissari ad acta delle regioni in piano di rientro, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte Costituzionale. Allo stesso tempo, si è concordato di elaborare nuove Linee guida adottate da Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze da sottoporre all'intesa della Conferenza Stato-Regioni che contengano indicazioni operative per la valutazione dei parametri per l'uscita dal commissariamento;
- d) risorse umane. Il Governo e le regioni, tra l'altro, si sono impegnati ad uniformare le modalità di svolgimento della formazione specialistica medica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, nonché ad avviare il processo di revisione, in accordo con il MIUR, del sistema di formazione dei medici specialisti;
- e) mobilità sanitaria. Dovrà essere definito un nuovo programma nazionale Governo-Regioni per recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità dovuti a carenze locali/regionali organizzative e/o di qualità e quantità delle prestazioni;

- f) enti vigilati. Il Patto prevede la necessità del riordino di AIFA, ISS e Agenas per superare la frammentazione di competenze, rivedendone la governance e i meccanismi operativi di funzionamento, accorpando le funzioni frammentate in materia di HTA, a garanzia dell'autorevolezza e dell'indipendenza del processo di valutazione;
- g) governance farmaceutica e dei dispositivi medici. Dovrà essere avviata una revisione e un ammodernamento della governance farmaceutica e dei dispositivi medici per migliorare l'efficienza allocativa delle risorse;
- h) investimenti. Il Patto impegna il Governo ad incrementare le risorse a disposizione per l'edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 67/88 e a velocizzare le procedure per la sottoscrizione degli accordi di programma e l'ammissione a finanziamento.
- i) assistenza territoriale e medicina generale. È stata concordata l'opportunità di condividere indirizzi e parametri di riferimento per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, garantendo un'integrazione con i servizi socio assistenziali.
- j) modelli previsionali. A supporto delle scelte di programmazione, il Patto ha previsto una sempre maggiore integrazione dei dati e dei diversi flussi informativi che consenta di realizzare strumenti e modelli previsionali per l'analisi del fabbisogno di salute della popolazione.
- k) ricerca. Il Governo e le regioni dovranno promuovere una governance condivisa della ricerca per definirne priorità ed ambiti condivisi e per snellire le procedure di attribuzione delle risorse.
- l) prevenzione. Promozione e prevenzione sono chiavi per garantire equità e contrasto alle disuguaglianze di salute. In particolare è previsto: contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza; consolidare il contrasto alle malattie croniche attraverso promozione della salute, diagnosi precoce e presa in carico precoce; piena realizzazione del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia; standard adeguati di personale per sicurezza sui luoghi di lavoro; approccio "One Health" che considera la salute umana e la salute degli animali come interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi; più controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.
- m) revisione del ticket. Dovrà essere avviato un percorso per la revisione della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini per ridurre le disuguaglianze attraverso la graduazione dell'importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del "reddito familiare equivalente".
- n) partecipazione dei cittadini. Per migliorare la relazione con i cittadini si punterà sempre più sulla trasparenza e la comunicazione, attraverso il loro coinvolgimento in pratiche di partecipazione inclusive. Prevista anche una forte promozione degli strumenti di accesso informatico ai servizi erogati telematicamente dal SSN, adottando regole standard, codifiche condivise e interoperabilità degli ecosistemi informatici.
- o) revisione del DM 70/2015. È stato preso l'impegno alla revisione del Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, visti le mutate evidenze e le criticità rilevate nell'implementazione regionale.

Infine, allo scopo di consentire la piena e tempestiva attuazione dei rispettivi compiti istituzionali, il comma 5-*quater* prevede la possibilità per i Ministeri della salute, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali di procedere entro il 31 ottobre 2020 alla propria riorganizzazione, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione, con le modalità semplificate di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Per quanto riguarda il Ministero della salute, è necessario delineare in tempi rapidi un assetto organizzativo idoneo a garantire la piena e tempestiva attuazione del patto per la salute, siglato il 19

dicembre 2019, orientando al contempo l'azione ministeriale alla verifica circa l'erogazione dei Lea, secondo criteri di effettività oltre che di uniformità su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, dell'istituzione di uno o più uffici dirigenziali con il compito di individuazione degli obiettivi e delle priorità dell'azione di governo, di definizione degli indirizzi e delle azioni, nonché di verifica dei risultati nel settore della tutela della salute sul territorio nazionale, ciò al fine di potenziare la capacità degli uffici ministeriali di elaborare modelli organizzativi e programmi di azione idonei a rendere effettiva l'erogazione dei Lea oltre che a dare attuazione alle linee evolutive del sistema sanitario nazionale concordate con le Regioni attraverso il Patto per la salute 2019-2021.

Per il Ministero della giustizia, l'esigenza di una riorganizzazione in forma semplificata consegue alla urgente necessità di corredare di un sistema regolamentare di attuazione la disciplina di riforma delle articolazioni decentrate del Ministero della giustizia appena introdotta dalla legge di bilancio 2020. L'articolo 1, commi 435 e 436, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha radicalmente innovato l'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria mediante l'istituzione di uffici periferici, che, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, sono chiamati a svolgere funzioni e compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze in materia di edilizia giudiziaria dai Comuni al Ministero. Con le predette disposizioni della legge di bilancio 2020 è stato integralmente innovato il quadro normativo concernente il *Decentramento del Ministero della giustizia* di cui al Capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sostituendo ad una struttura basata su direzioni generali una, più snella, fondata su uffici periferici di livello dirigenziale non generale. Ne deriva che, alla luce di tale rilevante modifica dell'organizzazione del Ministero, si impone la necessità di provvedere con urgenza, e pertanto con modalità semplificate, all'adeguamento del quadro regolamentare delineato dal vigente assetto organizzativo dato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, il cui Titolo III (artt. da 8 a 15) è destinato alla regolazione dell'amministrazione periferica e contiene una dettagliata disciplina su funzioni e compiti degli organi di decentramento amministrativo, ormai da ritenersi superata per effetto delle richiamate novità introdotte nell'assetto organizzativo del Ministero dalla legge di bilancio 2020.

Infine, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appare necessario e urgente procedere in tempi rapidi alla riorganizzazione interna, in considerazione dell'esigenza di adeguare la struttura amministrativa alle nuove e ulteriori funzioni attribuite dalla legge, quali quelle in tema di reddito di cittadinanza.

1. 124%

## RELAZIONE TECNICA

L'ulteriore scorrimento nell'anno 2021 della graduatoria del concorso per Assistente giudiziario previsto al comma 5-bis che la presente proposta emendativa mira a introdurre non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, come già evidenziato nella relazione illustrativa, le assunzioni in esame sono state già approvate e inserite nei piani assunzionali finanziati per il triennio 2019 – 2021 con le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il piano assunzionale del Ministero della salute di cui al comma 5-ter – che prevede un reclutamento di 13 dirigenti di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale – comporta un onere annuo lordo complessivo massimo pari a euro 4.480.000,00 (arr.).

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificati in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa).

Tenuto conto dei tempi necessari alla conclusione delle procedure di reclutamento, la spesa è stimata per un periodo di sei mesi nel corso dell'anno 2020 (6 dodicesimi dell'importo lordo annuo, pari a euro 2.239.639,49) e, a regime, a decorrere, dall'anno 2021 (pari a euro 4.479.278,97).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 3, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

AREA	POS. ECON.	STIPENDIO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'	VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA LORDA PER 13 MENSILITA'	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNUA LORDA PER 12 MENSILITA'	TOTALE COSTO ANNUO LORDO	ONERI RIFLESSI 38,38%	TOTALE COMPRENSIVO ONERI RIFLESSI 38,38%	FUA 2018 pagato nel 2018	ART.7 2016 pagato nel 2018	ONERI RIFLESSI su accessorio 32,70%	TOTALE COMPRENSIVO comprensivo di oneri riflessi
III	F1 ex C1	17.166,50	169,00	6.982,95	2.772,72	27.091,17	10.397,59	37.488,76	1.817,74	8.224,36	3.283,77	50.814,63
COSTO UNITA'		50				1.354.558,50	519.879,55	1.874.438,05	90.887,00	411.218,00	164.188,50	2.540.731,55

1. 124%

7



<b>DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>96.664,00</b>	<b>36.323,22</b>	<b>132.987,22</b>
art. 7 legge 362/99		<b>17.043,08</b>	<b>5.573,09</b>	<b>22.616,17</b>
<b>TOTALE ANNUO COMPENSIVO ACCESSORI</b>		<b>113.707,08</b>	<b>41.896,31</b>	<b>155.603,39</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>7</b>	<b>795.949,58</b>	<b>293.274,14</b>	<b>1.089.223,73</b>

<b>DIRIGENTE sanitario medico - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA		7.746,85	2.533,22	10.280,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>104.410,86</b>	<b>38.856,44</b>	<b>143.267,29</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>5</b>	<b>522.054,28</b>	<b>194.282,20</b>	<b>716.336,47</b>

1.124%

<b>DIRIGENTE sanitario chimico - FASCIA A</b>				
		<b>IMPORTO ANNUO</b>	<b>oneri</b>	<b>TOTALE CON ONERI</b>
STIPENDIO		43.310,90	16.622,72	59.933,62
VAC. CONTR. 888 LD2		324,87	124,69	449,56
VAC. CONTR. 118 LD2		303,16	116,35	419,51
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA		12.155,61	4.665,32	16.820,93
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE		26.900,00	10.324,22	37.224,22
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%		13.669,46	4.469,91	18.139,38
<b>TOTALE ANNUO LORDO</b>		<b>96.664,00</b>	<b>36.323,22</b>	<b>132.987,22</b>
<b>COSTO PER UNITA'</b>	<b>1</b>	<b>96.664,00</b>	<b>36.323,22</b>	<b>132.987,22</b>

Gli oneri complessivi, pertanto, ammontano a euro 4.479.278,97 annui a regime (euro 2.540.731,55 + euro 1.089.223,73 + euro 716.336,47 + euro 132.987,22). A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi destinati all'incentivazione del personale dirigente e non dirigente sono corrispondentemente incrementati in relazione alle unità effettivamente assunte.

L'intervento normativo relativo all'inserimento del comma 5-*quater* mira a consentire l'adozione della disciplina regolamentare di adeguamento in forma semplificata dell'assetto organizzativo dei Ministeri interessati, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione. Esso non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge di delegazione 2009 n. 145 è avvenuta.

CA

POSITIVO  
03 FEB. 2020

INTEGRATO  
*[Signature]*

1.124 /

8

37

**2- Disposizioni relative ai termini di utilizzo delle graduatorie concorsuali nel settore scolastico e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica**

AC 2325

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 147, è inserito il seguente comma:

*"147-bis. Le disposizioni di cui al comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica."*

1. 125 %



## Relazione illustrativa

Il settore scolastico è stato sempre escluso con specifiche disposizioni, date le peculiari esigenze, dalle norme generalmente applicabili alla pubblica amministrazione sui termini di validità delle graduatorie. Già la legge 30 dicembre 2018, n. 145 dettando generali disposizioni sulla validità delle graduatorie prevede al comma 366: *"I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica."*

La normativa relativa alle procedure concorsuali, infatti, non è contenuta nel decreto legislativo 165 del 2001, come per la generalità delle pubbliche amministrazioni, ma essenzialmente nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Se non vi fosse tale esclusione, l'impatto sul sistema scolastico delle disposizioni generali sui termini di vigenza delle graduatorie sarebbe rilevante. Inoltre, si potrebbe generare un conflitto normativo ed interpretativo tra fonti diverse. Si veda, specificamente, l'articolo 1, comma 3, del recente decreto-legge 126 del 2019, che prescrive *"3. La procedura di cui al comma 1 è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori"*. Analoghe disposizioni sono presenti all'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 con riferimento ai concorsi per la scuola dell'infanzia e primaria.

Le ragioni di tale esclusione sono da rinvenirsi proprio nella peculiarità del sistema scolastico e AFAM, in cui la mancanza di graduatorie utili per l'assunzione non può comportare la riduzione del servizio pubblico e nella esatta misura richiesta dagli alunni. A fronte, pertanto, della mancanza di graduatorie utili per l'assunzione l'unico effetto sarebbe il ricorso a contratti a tempo determinato per supplenza con il conseguente aggravamento del fenomeno del precariato. Per evitare tali conseguenze, la normativa di settore prevede dei meccanismi di elasticità delle graduatorie concorsuali.

## Relazione tecnica

La disposizione ha natura chiaramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2001 n. 175 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

- 3 FEB. 2020

Il Responsabile tecnico dello Stato

*[Firma]*

1.125 /



AC 2325

Emendamento all'articolo 4

Aggiungere in fine il seguente comma:

*"3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione di cui al comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

4. 156 %

### Relazione tecnica

La disposizione in esame precisa che per l'anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali ivi indicati che saranno sostituiti a decorrere dall'anno 2021 dal canone unico di cui all'articolo 1, commi 816 e successivi, della legge n. 160/2019. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito


DA

POSITIVO

NEGATIVO

- 4 FEB. 2020

Il Rappresentante Generale dello Stato



4.156 /



AC 2325 - conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini

Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:

«6 - bis Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

- a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università.
- b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
  - 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6- ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



6. 50%

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a prorogare, per l'anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022, le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, con la proroga della misura di cui alla lettera a) si mira ad assicurare l'assunzione di circa 1600 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con la proroga riferita alla lettera b) si intende, invece, prorogare, dall'anno 2022, le misure per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, previste dall'articolo 1, comma 401 lettera b, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tal fine - replicando la procedura prevista dall'articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo le seguenti modalità: per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini del riparto delle risorse, nonché in relazione alle riserve dei posti per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la sola modifica derivante dalla necessità di indicare il Ministro dell'università e della ricerca, quale amministrazione competente ad emanare i decreti attuativi, conformemente alle disposizioni introdotte dal decreto legge 9 gennaio 2020 n. 1 "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.*".

6. 50%



## RELAZIONE TECNICA

La disposizione determina i seguenti effetti

con riferimento alla misura di cui alla **lettera a)**, si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario e della ricerca 1.607 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 96,5 milioni euro. Tenuto conto delle procedure necessarie per pervenire all'assunzione dei ricercatori, si ritiene che queste possano avvenire con decorrenza 1° gennaio 2021: nel corso dell'anno 2020, infatti, si renderà innanzitutto necessario assegnare con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni universitarie (decreto per il quale, considerato il noto, concomitante processo di trasformazione organizzativa derivante dalla recentissima istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, si richiederanno tempi maggiori - 90 giorni anziché 60 - rispetto alla norma originaria, qui oggetto di proroga); successivamente, le singole Università, sulla base delle risorse assegnate, dovranno individuare i rispettivi fabbisogni, in relazione ai quali potranno emanare i singoli bandi, peraltro soggetti a pubblicazione legale; solo in esito a tale procedura selettiva si renderà, infine, possibile addivenire alle assunzioni in parola. In relazione a tale complesso procedimento si ritiene che la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni in servizio potrà avvenire per il 1° gennaio 2021, per un onere finanziario, a decorrere da tale anno, pari a 96.5 milioni di euro. Nella tabella sottostante sono riportati gli oneri stimati considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università - già utilizzato per il comma 400 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto ai sensi del DPCM 3 settembre 2019 pari a euro 60.027.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.607

ANNO	dal 2021
NUMERO MENSILITA'	12
COSTO COMPLESSIVO	€ 96.500.000

Con riferimento alle misure di cui alla **lettera b)**, fermo restando che la disposizione in parola introduce misure di incentivazione alla progressione di carriera entro un mero limite di spesa, si fa presente che con 15 milioni di euro è possibile consentire la potenziale progressione di carriera di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto

riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Annuo
A) Costo medio annuo Ricercatori Universitari a Tempo indeterminato abilitati	€ 55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	€ 70.000
Differenziale (B-A)	€ 14.500

Il comma 6- ter prevede il rifinanziamento, per le finalità di cui al comma 6-bis, del fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'importo di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge di delegazione 28/9, n. 47, ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile del procedimento



26 FEB. 2020

6.501.

AC 2325

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica**

**EMENDAMENTO**

**ART. 8**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*“6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole “a decorrere dal 14 settembre 2021” con le seguenti “a decorrere dal 14 settembre 2022”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”.*

8.58%



## RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa è volta a rideterminare la quantificazione degli oneri prevista per il differimento, dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché per le relative sedi distaccate, dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

L'emendamento tiene conto del fatto che la proroga dal 15 settembre 2021 fino al 14 settembre 2022 del regime previgente, per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, è da riferire a 10 uffici giudiziari anziché ai 14 indicati inizialmente, con una più accurata parametrizzazione dei ratei annuali di spesa relativi agli anni 2021 (3,5 mesi) e 2022 (8,5 mesi). In tal senso l'ammontare dei risparmi di spesa che verrà meno per effetto della citata proroga viene rideterminato in euro 443.333 per l'anno 2021 ed euro 1.076.667 per l'anno 2022, sulla base del prospetto di seguito riportato:

Distretto	Circondario	Ufficio	Località
L'AQUILA	AVEZZANO	<b>Tribunale</b>	<b>Avezzano</b>
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	<b>Tribunale</b>	<b>Lanciano</b>
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	<b>Tribunale</b>	<b>Sulmona</b>
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	<b>Tribunale</b>	<b>Vasto</b>
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

*Delle 10 sedi interessate, 4 possono essere definite uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 sono da considerare uffici di grandezza minore (Procura della Repubblica di Avezzano, Sez. di Tribunale di Ortona, Sez. di Tribunale di Atessa, Procura della Repubblica di Lanciano, Procura della Repubblica di Sulmona, Procura della Repubblica di Vasto); per ciascuna delle due tipologie di uffici è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.*

*Gli oneri riportati sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste per gli uffici giudiziari, relative al pagamento di canoni e utenze, alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza, nonché all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.*

8.587.

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 14.09.2022	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2021 al 31/12/2021 (3,5 mesi)	Onere stimato per spese di funzionamento dal 01/01/2022 al 14/09/2022 (8,5 mesi)	Onere Complessivo stimato per spese di funzionamento
4 sedi di media grandezza	Euro 200.000	233.333	566.667	800.000
6 sedi di minore grandezza	Euro 120.000	210.000	510.000	720.000
<b>Totale</b>		<b>443.333</b>	<b>1.076.667</b>	<b>1.520.000</b>

*Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, come meglio rappresentato nella seguente tabella:*

Copertura finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<i>Proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente Tabella A Ministero della giustizia</i>		-443.333	-1.076.667

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

9 FEB 2020

Il Funziere Generale dello Stato

8.581.



AC 2325

*Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini*

## EMENDAMENTO

### ART. 8

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

*“6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;*

*b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;*

*c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia”.*

8.59 %



## RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000,00 all'anno.

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione necessità che i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, continuino a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi comunque di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 10.000,00 euro (2 missioni al mese x 10 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

*Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*ad*

POSITIVO

NEGATIVO

- 3 FEB. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

8.59 /

17

AC 2325

*Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini*

**EMENDAMENTO**

**ART. 8**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
- b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.».

8.60 %





## RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa prevede il differimento delle attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del decreto-legge c.d. *Semplificazione* n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria circa la progettazione, l'affidamento e la gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie sino al 31 dicembre 2022.

*All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 – Tabella 5 - alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria – Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per l'anno 2020, ad euro 83.116.198 per l'anno 2021 e ad euro 78.087.474 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che per la quota "Fondo progetti".*


*Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  


27 FEB. 2020

8.601.

## PROROGA DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

### Art. 11-bis

#### (Proroga di misure di sostegno al reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.



25

11.026 %

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziata e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime



condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

M. 026 %



## Relazione tecnica

### Comma 1

Con la disposizione proposta si intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Ilva in Amministrazione straordinaria, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. L'intervento è stato successivamente prorogato, per l'anno 2018, dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, per l'anno 2019, dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Secondo i dati forniti dalla Direzione del personale del Gruppo Ilva in A.S., l'integrazione del sostegno al reddito ha un costo di 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, n. 341 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale, si prevede, tuttavia, una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di n. 2.040 unità lavorative. Pertanto, il costo totale dell'intervento per un anno è stimato in euro 19 milioni.

Agli oneri così quantificati, che costituiscono limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni di euro di residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

### Comma 2

Con il presente comma si prevede la proroga, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, della misura di sostegno al reddito per i lavoratori del settore call-center introdotta dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e rinnovata per l'anno 2019 dall'articolo 26-sexies del decreto-legge n. 4 del 2019.

11.026 %

28



La misura viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese del settore call-center quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale, valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento di carattere involutivo.

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

### Comma 3

Il comma 3 consente, per l'anno 2019, alle Regioni Campania e Veneto di autorizzare un intervento di CIGS per 12 mesi in favore delle imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale complessa delle medesime Regioni e che non possono ricorrere all'intervento di CIGS a regime di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'onere derivante dal comma 3, pari a 11,6 milioni di euro, si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le Regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82 del 23 luglio 2019.

Con i decreti n. 20/2018, n. 113/2018 e n. 17/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 26.986.158,91 e alla Regione Veneto euro 3.826.378,34. Con il decreto n. 82/2019 sono stati assegnati alla Regione Campania euro 21.391.080,50 e alla Regione Veneto euro 4.608.919,50. Complessivamente, quindi, alla Regione Campania e alla Regione Veneto sono state assegnate le risorse riportate nella seguente tabella:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Campania	€ 13.175.394,29	€ 21.391.080,50	€ 24.630.739,56	€ 9.935.735,23
Veneto	€ 3.826.378,34	€ 4.608.919,50	-	€ 8.435.297,84



La copertura degli oneri derivanti dalla presente misura viene individuata nei limiti delle risorse residue indicate nella tabella sopra riportata. **Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 8.**

#### **Comma 4**

Il comma 4 prevede la proroga per il 2020 della mobilità in deroga prevista per il 2019 dall'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale, nel prorogare l'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, aveva esteso il trattamento anche ai lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.

La disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (riconosciute con DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (riconosciute con DM 22.11.2017).

Il finanziamento ulteriore di 13 milioni di euro scaturisce dalla valutazione riferita alle somme effettivamente impegnate nel 2019, sulla base anche dei residui dei finanziamenti precedenti nella disponibilità delle regioni. Si fa presente, infatti, che la regione Veneto non ha impegnato affatto le risorse assegnate, a differenza della regione Campania che ha impegnato somme per oltre 23 milioni di euro e può contare su risorse residue di soli 10 milioni di euro circa (per il Veneto le risorse residue sono pari a circa 8 mln di euro).

Agli oneri quantificati in 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità pari a 156 milioni di euro in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

**Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6,0 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi del comma 8.**

#### **Comma 5**

Il comma 5 prevede che l'intervento di CIGS di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale per le imprese che cessano l'attività, possa



essere concesso anche nel 2020 per un massimo di 12 mesi. A tal fine vengono stanziati ulteriori risorse pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Resta ferma la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse già stanziati dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate.

Il comma 5 comporta nuovi e maggiori oneri pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni di euro in residui di lettera f), che non hanno finalizzazione.

#### **Comma 6**

L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberanti occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Il presente comma consente di autorizzare, per l'anno 2020, le c.d. proroghe complesse della CIGS nel limite di ulteriori 45 milioni di euro.

Agli oneri così quantificati in 45 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa che il Fondo presenta la necessaria disponibilità in quanto vi sono 156 milioni in residui di lettera f) che non hanno finalizzazione.

#### **Comma 7**

Con la presente disposizione si consente la proroga, per il 2019, del trattamento di CIGS di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148 del 2015, esteso dall'articolo 9-quater del decreto



31

11.026 %



legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è "l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni" e ha consentito soprattutto alla società Tagina Ceramiche D'Arte S.p.A di Gualdo Tadino (PG) di beneficiare del trattamento di integrazione salariale per 12 mesi, dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2019, per un massimo di 100 lavoratori.

Concluso il periodo di concessione, la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino hanno richiesto con forza l'attivazione di un tavolo di confronto per individuare la soluzione normativa più idonea a garantire la prosecuzione della misura di sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi, come previsto per le altre aree di crisi industriale complessa.

La misura, che presenta un onere pari a 6,2 milioni di euro è finanziata dalle risorse non utilizzate ripartite con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

Con i predetti decreti alla regione Umbria sono state assegnate le seguenti risorse:

- Regione Umbria – Euro 9.000.000 decreto n. 1/2016;
- Regione Umbria – Euro 4.781.090,79 decreto n. 12/2017;
- Regione Umbria – Euro 7.320.250,54 decreto n. 16/2019.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva degli stanziamenti e delle risorse residue assegnate alla regione Umbria:

	Residuo anni precedenti	Stanziamento 2019	Somme utilizzate 2019	Residuo 2019
Umbria	€ 3.406.191,29	€ 7.320.250,54	€ 405.415,00	€ 10.321.026,83



La misura di cui al presente comma verrà prorogata per l'anno 2020 nei limiti delle risorse residue come da tabella. **Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 8**

#### Comma 8

La disposizione provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari complessivamente a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


em

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 3 FEB. 2020



11.026%



AC 2325  
Emendamento

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

**Relazione tecnica**

L'emendamento è volto a differire il termine di scadenza delle autorizzazioni dei siti di deposito temporaneo e intermedio al 31/12/2020, data di cessazione dello stato di emergenza, nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016.

La proposta non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

on

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Unico del Progetto



15.144



Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

**“Art. 15-bis**

**(Proroga della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 gennaio 2013, n. 44)**

1. La contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima regione.
2. Alla scadenza del citato termine del 31 marzo 2020, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1, eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.”

15.033 %



## RELAZIONE TECNICA

La norma ha la finalità di consentire la prosecuzione delle iniziative che non sono state ultimate entro il termine fissato dall'OCDPC 339/2016, al fine di procedere al completamento delle misure previste per garantire il superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana a seguito degli stati di emergenza dichiarati.

In mancanza di proroga non potendosi più provvedere con altri strumenti amministrativi né con Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si determinerebbe l'impossibilità di utilizzare le risorse economiche stanziato per la realizzazione degli interventi programmati e, conseguentemente, l'impossibilità di superare la situazione di criticità con conseguenti danni al tessuto economico e sociale derivante dalla mancata o incompleta realizzazione degli interventi.

La proroga, limitata al 31 marzo 2020 consente di ultimare le procedure amministrative avviate e, conseguentemente, di completare gli interventi, anche in ordinario con il trasferimento delle risorse non ancora utilizzate alla Regione Siciliana che vi provvede. L'utilizzo delle risorse di provenienza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non disciplinate in precedenti accordi di programma, all'esito di detto trasferimento, sarà subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana, da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si disciplina altresì l'eventuale destinazione di risorse non utilizzate.

La disposizione non comporta nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto finalizzata a consentire la prosecuzione di interventi con le risorse già stanziato allo scopo a normativa vigente.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 191 ha avuto esito

CA

POSITIVO

NEGATIVO

- 4 FEB. 2020

Il Segretario Generale della

*[Handwritten signature]*

15.033 /



Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

*(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)*

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva 2019/2021, è incrementata di 5.000.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.».

21.04%



## Relazione tecnica

La presente proposta normativa dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incremento dell'indennità di amministrazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva, spettante al personale di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, per una somma pari a 5.000.000 di euro.

Si tratta di una misura, come specificato al comma 3 della disposizione, ulteriore rispetto a quelle introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 143, 144) e finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri, volta specificamente ad accelerare, attraverso l'utilizzo di risorse proprie del Ministero dell'interno, la progressiva perequazione della suddetta indennità a quella, più remunerativa, in godimento al personale di altre Amministrazioni.

Con l'attribuzione di tali risorse finanziarie si intendono compensare le ulteriori, consistenti attività espletate anche dal personale contrattualizzato non dirigenziale, a seguito dell'esponentiale aumento di competenze dell'Amministrazione dell'interno. Infatti, le Prefetture-U.T.G., in particolare, sono state interessate da un notevole incremento dei carichi di lavoro, soprattutto nel settore dell'immigrazione e della depenalizzazione. Per quest'ultima competenza, i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 - recanti interventi in materia di depenalizzazione e sanzioni amministrative - hanno da ultimo assegnato ulteriori incombenze, nonché l'assunzione di responsabilità aggiuntive anche sotto il profilo contabile, alle medesime Prefetture-U.T.G., già peraltro interessate da una notevole e diversificata tipologie di fattispecie connesse all'abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 160 del 27/12/2019, è stata  
avuto esito

ent  POSITIVO

FEB. 2020

*[Handwritten signature]*

21.04/.



AC 2325  
EMENDAMENTO

**Art.23**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente all'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie. Le amministrazioni regionali hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente i regolamenti regionali. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

23.6 %



## RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di funzione già intestata dalla legge alla Corte dei conti, che continuerà ad esercitarla, concentrando tale funzione nella Sezione delle Autonomie, con il personale amministrativo e di magistratura nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e con le risorse finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presenza di risorse tecniche sufficienti al servizio di cui si tratta è stata effettuata dal Collegio dei sindaci della città di Roma il 5 FEB. 2020.

ca

POSITIVO

5 FEB. 2020

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

23.6 /

Atto Camera n. 2325 - Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"

## Proposta emendativa

### Emendamento

All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

*"h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» a: «e dalla lettera a) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)»;";*

b) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

*"h-bis) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: «e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono soppresse e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;";*

c) dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

*"i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;";*

d) dopo la lettera *n*), è inserita la seguente:

*"n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis, è inserito il seguente: «19-ter. In tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.»";*

## Relazione tecnica

La riformulazione della lettera *h*) dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge da convertire, e l'inserimento della lettera *h-bis*), sono rivolti ad introdurre ulteriori modificazioni all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare:

- alla lettera *a*), ad estendere l'attività di ispezione e verifica con riguardo all'osservanza di tutte le disposizioni previste in caso di affidamento delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, nonché con riguardo al rispetto delle condizioni e prescrizioni, impartite dal CVCN, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *b*), del medesimo decreto-legge;
- alla lettera *b*), a chiarire che l'accesso a dati e metadati personali e amministrativi debba avvenire limitatamente a quelli necessari e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'inserimento della lettera *i-bis*) nel citato articolo 27 è volto a coordinare ed allineare gli obblighi previsti in materia di predisposizione e trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2019, alle relative fattispecie sanzionatorie di cui al comma 9, lettera *a*), dello stesso articolo 1.

Infine, viene inserita la lettera *n-bis*), che prevede che in tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.

La disposizione non necessita di copertura finanziaria in quanto dalla sua attuazione **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2019, n. 148, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

03 FEB. 2020

27.5/.

**EMENDAMENTO “Banca dati INAIL” – TESTO 3**

All'articolo 36, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

“al comma 1, capoverso “Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)”, dopo le parole: «l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche», sono aggiunte le seguenti: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza»

36. 11 %.

## Relazione tecnica

L'emendamento proposto mira a garantire l'esercizio delle funzioni amministrative di coordinamento e controllo nella creazione e gestione della prevista banca dati presso l'INAIL, da parte degli Uffici del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di quelle proprie esercitate con riferimento all'attuazione del d.P.R. n. 462 del 2001.

La ripartizione delle funzioni amministrative di coordinamento segue altresì il riparto di competenza tra il Ministero dello sviluppo economico (con riferimento ai dati relativi agli organismi incaricati dei controlli) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con riferimento ai dati relativi ai luoghi di lavoro).

Le funzioni amministrative in questione sono esercitate direttamente dagli Uffici delle strutture competenti dei Ministeri coinvolti.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OR

POSITIVO

NEGATIVO

Il Causoniere Generale dello Stato

- 3 FEB. 2020

*Prud'homme*

36.11/.



## Emendamento all'articolo 40

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente articolo:

*"40-bis. (Potenziamento delle Agenzie fiscali)*

*1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

40. 016 %



## Relazione tecnica

La disposizione contiene due distinte misure finalizzate ad incrementare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in deroga all'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, a carico di risorse presenti nei propri bilanci. La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. A tali soggetti è riconosciuta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di posizione e un'indennità di risultato; le indennità sono finanziate in parte con una quota del fondo risorse decentrate e in parte con risorse proprie delle Agenzie fiscali.

Per l'Agenzia delle entrate l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (14 milioni lordo dipendente) è invariato da dieci anni: la norma proposta intende incrementarlo di 4,6 milioni (6 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia), per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento.

La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni a decorrere dal 2021, al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (2,2 milioni lordo dipendente), anch'esso invariato da dieci anni, verrebbe incrementato di 1,4 milioni (1,9 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia) per consentire l'aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel CCNL di riferimento e del numero delle posizioni. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, pari a 3,5 milioni al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia a decorrere dal 2020.

Le Agenzie utilizzeranno le risorse del proprio bilancio di esercizio a copertura della maggiore spesa. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a complessivi 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

La verifica della presente relazione tecnica, all'instata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2013, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

*[Handwritten signature]*

49.016 /

